

Decisione concernente il disciplinamento della circolazione stradale militare in deroga alle norme civili

del 25 gennaio 2005

L'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito,
visto l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 febbraio 2004¹ sulla circolazione stradale militare,
decide:

I

Sulle strade menzionate qui di seguito, per gli utenti militari sono ordinate e segnalate, mediante segnali giallo-neri, le seguenti eccezioni alle norme per la circolazione civile:

1 Airole TI/Hospental UR, Gottardo

Strada del passo (segnaletica civile: divieto per autocarri con rimorchio e autoarticolati):

– utenti militari autorizzati.

2 Autostrada A 2 UR/TI, tratta Altdorf-Bellinzona Nord

2.1 *Uscite Erstfeld, Amsteg, Wassen, Göschenen (segnaletica civile: divieto per autocarri; eccettuato il servizio a domicilio):*

– utenti militari autorizzati.

2.2 *Uscite Quinto, Faido, Biasca (segnaletica civile: divieto per autocarri; eccettuato il servizio a domicilio):*

– utenti militari autorizzati.

2.3 *Parcheggio Personico (segnaletica civile: divieto per autocarri):*

– utenti militari autorizzati.

2.4 *Area di sosta Cresciano (segnaletica civile: divieto per autocarri):*

– utenti militari autorizzati.

3 Autostrada A 13 TI, tratta Bellinzona Nord-San Bernardino

3.1 *Uscite Bellinzona Nord, Roveredo, Lostallo, Fiess (segnaletica civile: divieto per autocarri; eccettuato il servizio a domicilio):*

– utenti militari autorizzati.

¹ RS 510.710

- 3.2 *Area di sosta Campagnola (segnaletica civile: divieto per autocarri):*
– utenti militari autorizzati.
- 4 Bremgarten AG, piazza di tiro**
Fohlenweidstrasse, biforcazione per la piazza d'armi Hegnau (segnaletica civile: divieto per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori; eccettuati i veicoli dell'economia forestale e quelli della Confederazione):
– utenti militari autorizzati.
- 5 Flüelen/Altdorf/Amsteg UR, strada cantonale**
Strada cantonale (segnaletica civile: divieto per autocarri; eccettuato il servizio a domicilio):
– utenti militari autorizzati.
- 6 Gadenen BE, piazza di tiro Steingletscher**
Parcheggi Miseren, Steinsee, Chüebärgli, Steingletscher (segnaletica civile: divieto di parcheggio; il divieto è solo temporaneo)
– utenti militari autorizzati.
- 7 Riniken AG, piazza di tiro Krähtal**
Accesso allo stand dei bersagli (segnaletica civile: divieto per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori):
– utenti militari autorizzati.
- 8 Rottenschwil AG, punto di traghettamento, settore d'attesa**
Accessi dalla strada cantonale Hermetschwil-Aristau (segnaletica civile: divieto per autoveicoli e motoveicoli; eccettuati i veicoli dell'economia forestale):
– utenti militari autorizzati.
- 9 Sempione VS, piazze di tiro**
- 9.1 *Biforcazione a partire dalla strada del passo presso la sommità in direzione Blatte (segnaletica civile: divieto generale di circolazione nelle due direzioni; eccettuati i veicoli dei confinanti):*
– utenti militari autorizzati.
- 9.2 *Biforcazione a partire dalla strada del passo presso l'Ospizio del Sempione in direzione Blatte (segnaletica civile: divieto generale di circolazione nelle due direzioni; eccettuati i veicoli dei confinanti):*
– utenti militari autorizzati.

- 9.3 *Biforcazione a partire dalla strada del passo presso Gampisch in direzione del vecchio Ospizio (segnaletica civile: divieto generale di circolazione nelle due direzioni; eccettuati i veicoli dei confinanti):*
- utenti militari autorizzati.
- 9.4 *Strada lungo la strada del passo presso Nideralp in direzione Chlusmatte (segnaletica civile: divieto generale di circolazione nelle due direzioni; eccettuato il servizio a domicilio):*
- utenti militari autorizzati.
- 9.5 *Waldmatte, strada in direzione Brunnau (segnaletica civile: divieto generale di circolazione nelle due direzioni; eccettuati i veicoli dei confinanti):*
- utenti militari autorizzati, purché la larghezza del veicolo non superi 2,3 m.

II

1. Giusta gli articoli 44 e seguenti della legge federale sulla procedura amministrativa², ognuno di questi provvedimenti può essere impugnato mediante ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale.
2. La presente decisione entra in vigore appena saranno collocati i segnali corrispondenti.

25 gennaio 2005

Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito:
Organizzazione della circolazione, Zbinden

² RS 172.021